ORD. N° 21 /2014

OGGETTO: Divieto di somministrazione alimenti ad uccelli selvatici con particolare riferimento ai piccioni presenti allo stato libero nel territorio comunale.

IL SINDACO

Premesso:
che l'Amministrazione comunale, al fine di tutelare l'igiene pubblica e il decoro urbano, di salvaguardare la salute degli uccelli selvatici presenti allo stato libero sul territorio comunale, di contenere in particolare l'incremento delle colonie dei piccioni (Columbia livia domestica), nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, intende definire, con la presente ordinanza, norme comportamentali in ambito urbano;

Riscontrato:
- che la concentrazione di un elevato numero di piccioni (Columbia livia domestica) in area urbana provoca molteplici inconvenienti, tra i quali:
a) danni a edifici, con particolare riferimento alle chiese ed alle case con solaio areato;
b) il possibile accrescimento di patologie parassitarie che possono costituire pericolosi veicoli di infezioni;
c) maggiore diffusione di malattie specifiche degli stessi animali non conciliabili con lo scopo di assicurare loro un buon livello di vita;

Ritenuto:
- che la somministrazione agli uccelli selvatici di alcuni tipi di alimenti può causare danno alla salute dell'avifauna stessa;

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istituzione del servizio sanitario nazionale);
SENTITO il parere della Giunta Comunale nella seduta del 13 Agosto 2014;
SENTITO il parere dell'Azienda Sanitaria Locale di Borgomanero, Servizio di Igiene e sanità pubblica;

ORDINA

1. E' fatto divieto a chiunque di somministrare qualunque tipo di alimenti a uccelli selvatici ed in particolare a piccioni (Columbia livia domestica) presenti allo stato libero nel territorio comunale.
   - Il divieto di cui al comma precedente non si applica nei seguenti casi :
   a) nelle aree agricole;
   b) in aree private a condizione che la distribuzione degli alimenti avvenga in mangiatoie appositamente predisposte;

RACCOMANDA

Ai proprietari di immobili che, per le loro caratteristiche peculiari, o a causa di disuso e cattiva manutenzione, possano costituire luogo idoneo alla nidificazione, e a chiunque ne abbia la materiale disponibilità di provvedere a loro cura e spese, alla chiusura delle aperture e degli accessi ai luoghi di sosta e di nidificazione dei piccioni, nonché alla schermatura con apposite reti delle aperture dei soffitti, sulle facciate e simili.

La sanzione prevista per l'inosservanza del punto 1) viene fissata nella misura ridotta di € 50 ai sensi e per gli effetti degli articoli 106 e seguenti del T.U.L.P.S. del 1934.

- Per quant'altro si applicano le disposizioni della legge 24/12/1981 n. 689.

- La Polizia Municipale e chiunque altro a cui spetti secondo la legislazione vigente, sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza della presente ordinanza e di applicare le sanzioni previste.

BRIGA NOVARESE 04 Settembre 2014

IL SINDACO
(Chiara Barbieri)